



**Città di Tradate**  
(Provincia di Varese)

## **SERVIZI SOCIALI**

\*\*\*\*\*

### **DETERMINAZIONE**

**Determ. n. 127 del 12/02/2020**

**Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 ATTRAVERSO IL TRASPORTO SEMPLICE PER ANZIANI O DISABILI. PERIODO DAL 01 MARZO 2020 AL 28 FEBBRAIO 2022 CON OPZIONE DI RIPETIZIONE CIG 8206795D77 .**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **Richiamato:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 20/12/2019 ad oggetto approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022
- la delibera di Giunta Comunale n 8 del 17.01.2020 ad oggetto: approvazione linee guida per l'affidamento del servizio di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 attraverso il trasporto semplice per anziani o disabili periodo dal 01 marzo 2020 al 28 febbraio 2022 con opzione di ripetizione;

**Considerato che** si rende necessario provvedere ad indire una procedura negoziata per affidamento del servizio di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 attraverso il trasporto semplice per anziani o disabili per garantire la continuità dello stesso e che l'Amministrazione Comunale ha stanziato idonei stanziamenti di spesa all'interno del bilancio pluriennale 2020 – 2022;

**Preso atto che** il R.U.P. della gara è identificato nel responsabile dei servizi sociali dr.ssa Maria Antonietta Luciani ai sensi del D.lgs. 50/2016;

#### **Dato atto che**

- in relazione ai servizi/beni che si intendono dare in appalto non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP o dalla centrale di acquisiti della Regione Lombardia ARCA, ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006;
- il servizio/bene in oggetto non rientra nell'elenco dei prezzi di riferimento ex art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014, pubblicato dall'ANAC in data 29 settembre 2015, cui attenersi come prezzi massimi di aggiudicazione, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- di conseguenza, non potendo desumere i parametri di prezzo-qualità di riferimento per l'aggiudicazione del servizio, né dalle convenzioni della Consip e/o della centrale acquisiti regionale ARCA - in quanto attualmente non sono attive convenzioni relative al servizio/bene da appaltare - né dai prezzi di beni e servizi pubblicati dall'ANAC, l'Ente ha provveduto autonomamente a determinare l'importo a base del servizio che è di € 19,50

all'ora più IVA e che il valore stimato dell'affidamento è di complessivi €.54.528,00 più Iva;

**Dato atto che** il servizio di trasporto semplice per anziani o disabili rientra nei servizi di cui all'allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 e che pertanto è disciplinato dall'art. 140 del "Codice degli appalti" e dell'art. 36 comma 2 lettera b in quanto il valore dell'affidamento è inferiore alla soglia comunitaria così come determinata dall'art. 35 comma 1 lettera d) dello stesso Codice;

**Ritenuto** pertanto di acquisire la fornitura del servizio, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) previa consultazione degli operatori economici individuati tramite indagine di mercato;

**Preso atto che**

- in data 23.01.2020 è stata pubblicata su SINTEL e all'albo del Comune di Tradate l'indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'erogazione del servizio di inserimenti lavorativi attraverso attività di trasporto semplice per anziani e disabili;
- entro il termine fissato dalla manifestazione di interesse, alle ore 10,00 del giorno 10.02.2020, hanno fatto pervenire mediante piattaforma Sintel della Centrale di Acquisti Regionale (ARCA), la propria istanza n. 2 ditte;
- all'elenco delle ditte formate con la manifestazione di interesse se ne aggiungono altre tre selezionate tra quelle iscritte in SINTEL al fine di raggiungere il numero di n.5 come previsto dall'art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs 50/2016

**Atteso che** attraverso le procedure di affidamento espletate mediante lo strumento telematico di acquisto realizzato dalla centrale di committenza della Lombardia, è possibile altresì dare attuazione ai seguenti principi codificati dagli artt. 30, comma 1, e 36, comma 1, del Codice e ribaditi dall'ANAC nel Documento di consultazione sopra citato:

- principio di economicità al fine di ridurre la spesa per le forniture di beni e servizi nella pubblica amministrazione;
- principio di tempestività, mediante procedure telematiche più snelle e più rapide;
- principio di trasparenza, garantendo la massima tracciabilità delle operazioni di gara;
- principio di rotazione, potendo attingere dall'elenco fornitori telematico di Sintel periodicamente aggiornato che consente una maggiore apertura e competitività del mercato;
- principio di libera concorrenza, mediante l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- principio di pubblicità mediante la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;

**Ritenuto** pertanto di procedere alla scelta del contraente mediante l'ausilio del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato "SINTEL", ai sensi della legge regionale n. 33/2007, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it);

**Atteso che** l'elenco fornitori telematico della piattaforma Sintel, così come disposto dalla Legge Regionale 33/2007, art. 1, comma 6 bis, consente agli Enti pubblici attivi sulla Piattaforma Sintel di accedere ad informazioni e documentazioni attestanti le caratteristiche delle imprese registrate sulla piattaforma, con rilevanti vantaggi per le Amministrazioni in termini di economicità, trasparenza, competitività, pubblicità e rotazione;

**Visto** l'art. 112 del D.Lgs. 50/2016;

**Ritenuto**, in merito al criterio di aggiudicazione, di avvalersi del criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 del Decreto legislativo 50/2016 al concorrente che riporta il punteggio complessivo più elevato. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 dei quali 80 attribuibili per il merito tecnico e qualitativo del progetto e 20 per l'offerta economica.

**Preso atto** che il quadro economico della gara è il seguente:

valore presunto dell'affidamento	€ 54.528,00
IVA 10%	€ 5.452,80
contributo ANAC	€ 30,00

**Preso atto** che la spesa di cui al punto precedente trova copertura al cap. 110040337001/0 del bilancio di previsione 2020/2022 ripartita come segue:

	anno 2020	anno 2021	anno 2022
base d'asta con IVA	€ 24.992,00	€ 29.990,40	€ 4.998,40
contributo ANAC	€ 30,00		

**Ritenuto** di approvare i seguenti documenti di gara: capitolato di appalto con relativo calcolo a base d'asta e disciplinare di gara allegati al presente atto;

**Richiamati:**

- Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la legge regionale 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" e s.m.i;
- il D.lgs. 50/2016 "codice dei contratti pubblici"

**Visti:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano della Performance 2020/2022
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183
- il Regolamento di contabilità;

**Visto** che con decreto sindacale n 65/2019, il Sindaco ha attribuito alla dr.ssa Maria Antonietta Luciani la responsabilità dei Servizi Sociali e dell'Ufficio di Piano;

**DETERMINA**

1. di considerare la premessa, qui richiamata, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di approvare il seguente quadro economico della gara:

valore presunto dell'affidamento	€ 54.528,00
IVA 10%	€ 5.452,80
contributo ANAC	€ 30,00

3. di indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) e art. 140 del

D.Lgs.50/2016, per l'aggiudicazione del servizio di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 attraverso il trasporto semplice per anziani o disabili. Periodo dal 01 marzo 2020 al 28 febbraio 2022 con opzione di ripetizione

4. di approvare seguenti documenti di gara: capitolato di appalto con relativo calcolo a base d'asta disciplinare di gara, allegati al presente atto;

5. di impegnare la spesa stimata in complessivi € 59.980,80= al capitolo 110040337001/0 così suddivisa:

- anno 2020 € 24.992,00=
- anno 2021 € 29.990,40=
- anno 2022 € 4.998,40= come approvato con delibera di CC 59/2019;

6. di impegnare la quota di € 30,00 per il contributo da versare all'ANAC imputandola al cap. 110040337001/0 del bilancio pluriennale 2020/2022 annualità 2020;

7. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;

8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

9. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento diverrà esigibile entro il:

- 31/12/2020 per l'importo di € 24.992,00=;
- 31/12/2020 per l'importo di € 30,00=;
- 31/12/2021 per l'importo di € 29.990,40=;
- 31/12/2022 per l'importo di € 4.998,40=;

10. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL;

11. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013 sul sito web del Comune di Tradate.

**Sottoscritta dal Responsabile  
(MARIA ANTONIETTA LUCIANI)  
con firma digitale**

*Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.*

**ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA**

Esercizio 2020

Pagina 1 di 1

**PRP - 463 / 2020**

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	110040337001 / 0	537 / 2020				Prenotazione	30,00	SPESE ANAC SU GARA TRASPORTO AMICO BUS CIG 8206795D77
S	110040337001 / 0	32 / 2021	12 / 2021			Sub-Impegno	29.990,40	GARA: trasporto AMICO BUS ANNO 2021
S	110040337001 / 0	437 / 2020	80 / 2020			Sub-Impegno	24.992,00	GARA : trasporto AMICO BUS periodo 01/3/2020 al 31/12/2020
S	110040337001 / 0	2 / 2022	1 / 2022			Sub-Impegno	4.998,40	GARA: trasporto AMICO BUS PERIODO 1/1/22 AL 28/2/2022

**CAPITOLATO D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 ATTRAVERSO IL TRASPORTO SEMPLICE PER ANZIANI O DISABILI PERIODO DAL 01 MARZO 2020 AL 28 FEBBRAIO 2022 CON OPZIONE DI RIPETIZIONE  
CIG 8206795D77**

**PARTE I – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

**Art. 1. Oggetto del capitolato**

1. Il presente capitolato ha per oggetto le l'attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/1991 mediante lo svolgimento del servizio di trasporto di persone anziane o disabili
2. Le obbligazioni concernenti sia l'attività di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate sia il servizio di trasporto, dovranno adempiersi secondo le prescrizioni e le modalità indicate nel presente capitolato nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione Lombardia con DGR X/825 del 25.10.2013.
3. Il soggetto aggiudicatario dell'appalto (definito "appaltatore") verrà individuato a seguito di procedura aperta riservata alle cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991 e i rapporti contrattuali tra le parti verranno regolati ai sensi dell'art. 5 della L.N. 381/91e della determinazione n. 3 del 01.08.12 "*Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991*" dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, alle cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991,
4. Ad ogni effetto legale le prestazioni indicate nel presente capitolato sostanziano un appalto pubblico di servizi, così come definito dall'articolo 3 del codice dei contratti pubblici approvato con d. lgs. 50/2016 (di seguito: "codice") e hanno ad oggetto prestazioni miste individuate nel presente capitolato.
5. L'appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato. Su di esso gravano altresì tutti gli obblighi derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

**Art. 2 – Prestazioni di inserimento lavorativo carico dell'aggiudicatario**

1. Sono a totale carico del prestatore del servizio le seguenti obbligazioni principali relative all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate:
  - a) garantire l'inserimento lavorativo presso le attività della cooperativa aggiudicataria, considerata ente attuatore, di un numero di persone svantaggiate (ai sensi dell'art. 4 della L.381/91) pari a quello dichiarato in sede di offerta per il monte ore e con l'indennità di partecipazione (come prevista dal punto 3.8 dell'allegato A alla DGR X/825 del 25.10.2013) che saranno indicate nel progetto tecnico. Le persone svantaggiate da inserire sono scelte di comune accordo con i servizi sociali del Comune di Tradate e l'indennità di tirocinio è a carico della cooperativa;
  - b) predisporre, attuare e gestire i progetti formativi individuali di avvio al lavoro delle persone di cui al punto precedente;
  - c) nominare un Responsabile sociale degli inserimenti lavorativi
2. Nello svolgimento delle attività di inserimento lavorativo, l'appaltatore si obbliga a:
  - trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone svantaggiate inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa in materia di tutela dei dati personali ai sensi e per gli effetti del

- Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs 196/2003;
- attuare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle situazioni di svantaggio.

### **Art. 3 attività di trasporto**

1. L'Aggiudicatario deve garantire la realizzazione del servizio di trasporto semplice di persone anziani, di persone non completamente autosufficienti presso i centri sanitari o luoghi di interesse presenti all'interno della Città di Tradate e di persone disabili presso centri socio educativi o riabilitativi situati in provincia di Varese o Como
2. I servizi oggetto del presente appalto sono così articolati:
  - a) trasporto di persone anziane o non completamente autosufficienti dal proprio domicilio al luogo prenotato, situato all'interno della Città di Tradate e, se prenotato, il ritorno presso il domicilio;
  - b) trasporto di persone disabili dal proprio domicilio ai centri socio educativi o riabilitativi situati in provincia di Varese o Como. In caso di necessità i servizi sociali del Comune garantiranno la presenza di un accompagnatore a supporto dell'autista
  - c) ritiro delle prenotazioni prese dai servizi sociali il giorno precedente quello in cui si deve svolgere il servizio. I servizi sociali comunicano i nominativi dei fruitori del servizio e l'orario di prenotazione dello stesso.
3. Le persone devono essere lasciate nel luogo prenotato senza necessità di accompagnamento nell'espletamento delle visite o di eventuali commissioni. Il servizio prevede unicamente l'attività di trasporto.
4. Il servizio deve essere garantito di norma dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18,00 per n.5 giorni la settimana, secondo la programmazione che viene stilata dai servizi sociali. In casi eccezionali e con almeno n.48 ore di preavviso i servizi sociali possono chiedere servizi nella giornata di sabato mattina
5. Il servizio non può essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà o dall'organizzazione dell'appaltatore.
6. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, devono essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 Giugno 1990 n. 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dai vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria.
7. In caso di arbitrario abbandono o sospensione la stazione appaltante può sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso.

### **Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio e quantificazione del servizio**

1. Per consentire l'assolvimento delle prestazioni contrattuali, la stazione appaltante mette a disposizione dell'appaltatore, per le ore necessarie una propria autovettura o una che rientra nelle sue disponibilità.
2. Le attività da espletare da parte dell'appaltatore consistono nelle prestazioni indicate nel precedente articolo ed inoltre in quelle di seguito indicate:
  - a) Ritiro del mezzo messo a disposizione da parte del Comune di Tradate dal luogo che verrà indicato in fase di affidamento del servizio;
  - b) pagamento di eventuali sanzioni amministrative derivanti dal mancato rispetto del codice della strada da parte dell'autista del mezzo
  - c) risarcimento di eventuali danni causati a terzi nella guida del mezzo indicato al comma terzo quando a ciò non provveda l'assicurazione;
  - d) eventuali rifornimento del carburante con i buoni carburante che saranno forniti dai servizi sociali e nei distributori autorizzati
  - e) deposito del mezzo indicato al comma terzo presso il garage del Comune di Tradate o presso altra idonea area comunicata dallo stesso Comune
  - f) retribuzione e versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, all'assicurazione infortuni per il personale addetto al servizio;
  - g) esecuzione delle prestazioni a suo carico a regola d'arte, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale ed a proprio esclusivo rischio e responsabilità;
  - h) utilizzo del mezzo messo a disposizione dal Comune con la massima cura e diligenza, nonché impegno a mantenerlo e conservarlo fino al momento della cessazione del

contratto in perfetto stato di conservazione, salvo il deperimento dovuto all'uso normale;

- i) munire il personale impiegato di tesserino di identificazione messo in opportuna evidenza e di un telefono cellulare al fine di poter essere rintracciato durante i trasporti
3. Il mezzo di trasporto indicato al comma precedente è consegnato all'appaltatore nelle condizioni di fatto in cui si trova, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, obbligandosi ad eseguire le riparazioni e le sostituzioni causate da incuria, trascuratezza o da utilizzo non appropriato.
4. Tutte le prestazioni richieste devono garantire un'alta qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca l'adattamento delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e del numero degli utenti.
5. Fatte salve le obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente capitolato, nella relazione relativa al progetto da presentare in sede di gara con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare, è lasciata al concorrente la predisposizione del modello organizzativo che intende attuare, indicando la qualità di personale e le professionalità che si intendono utilizzare. Tale progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all'aggiudicatario;
6. Le ore di servizio di trasporto annue presunte sono n.1.280

#### **Art. 5 attività amministrative per la gestione del servizio**

L'Aggiudicatario deve garantire le seguenti prestazioni di tipo amministrativo:

- a) calcolo mensile del costo del servizio per gli utenti trasportati in base alle indicazioni fornite dai servizi sociali
- b) raccolta delle prenotazioni, se richiesta dalla stazione appaltante, da effettuarsi indicativamente dalle ore 12.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. Tale servizio verrà pagato a misura con un tariffa di € 18,40 all'ora più IVA

#### **Art. 6 – Referente del servizio**

1. Il coordinamento di tutte le operazioni ed attività connesse al servizio di trasporto anziani nonché la responsabilità e la gestione dei rapporti con i servizi sociali del Comune sono affidati dall'appaltatore ad un referente.
2. Tale referente deve essere prontamente reperibile al telefono da parte dei servizi sociali in tutti i giorni feriali **dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00**
3. In caso di assenza per impedimento temporaneo o permanente del referente, l'appaltatore deve provvedere immediatamente alla sua sostituzione, comunicando tempestivamente al Comune il nominativo del sostituto.

#### **Art. 7 – Durata dell'appalto e opzione di rinnovo**

1. La durata dell'appalto è fissata in 24 mesi dal 01 Marzo 2020 al 28 Febbraio 2022, è prevista l'opzione di ripetizione per altri 24 mesi
2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 13, del Codice l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all'art. 32, comma 8, del Codice.
3. Il presente appalto avrà decorrenza dal momento dell'affidamento senza alcuna sospensione del servizio. Alla data di scadenza il contratto decade di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

#### **Art. 8 - Importo a base d'asta**

1. L'importo dei servizi oggetto del presente capitolato è pagato a misura, ad eccezione di una quota mensile fissa di € 100,00 a copertura dei costi fissi per il servizio di inserimento lavorativo. **La base d'asta è di € 19,50 all'ora più IVA.** Il valore presunto dell'affidamento per n. 24 mesi è di € 54.528,00 più IVA

2. L'importo contrattuale è pari alla risultante dell'applicazione della percentuale di ribasso formulata dal soggetto aggiudicatario sull'importo orario.
3. L'importo contrattuale retribuisce in maniera esaustiva tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e dalla normativa vigente a carico dell'aggiudicatario.

#### **Art.9 - Comunicazioni obbligatorie inerenti il servizio**

1. L'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, prima di iniziare il servizio le seguenti comunicazioni:
  - a) i dati del personale adibito al servizio unitamente ai contratti di lavoro sottoscritti dal personale e dal datore di lavoro.
  - b) il nominativo del responsabile per gli aspetti gestionali ed organizzativi del servizio di inserimenti lavorativi e di trasporto che sarà la figura di riferimento per l'ente appaltante;

#### **Art. 10 – Varianti in corso di esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei casi espressamente previsti nell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. e) e comma 4, del Codice, non sono ammesse modifiche al contratto di carattere sostanziale. La modifica al contratto è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali dello stesso originariamente pattuiti e in ogni caso, quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:
  - a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
  - b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
  - c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
  - d) se un nuovo contraente si sostituisce a quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto, in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d) dell'art. 106.
3. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'appalto, come indicato al precedente comma 2, e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Sono altresì ammesse variazioni di carattere quantitativo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ed all'appaltatore è precluso chiedere la risoluzione del contratto.

### **PARTE II – ONERI – GARANZIE – RESPONSABILITÀ**

#### **Art. 11. Organico e clausola sociale**

1. Le attività devono essere garantite da un autista che ha un'ottima conoscenza delle vie della Città e che è in grado di relazionarsi adeguatamente con l'utenza del servizio.
2. L'appaltatore è tenuto ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio e per tutta la durata del contratto, in qualità di soci e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio.
3. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
4. L'appaltatore si obbliga previa valutazione con il direttore dell'esecuzione, a garantire la sostituzione immediata degli operatori impiegati in caso di loro temporanea assenza, in

modo da non causare l'interruzione del servizio ed il mancato rispetto degli standard gestionali.

5. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
6. Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:
  - a. conformarne l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune;
  - b. dotarlo di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste, anche ai sensi degli articoli 69 e seguenti del d. lgs 81 del 2008, di tutti i dispositivi di protezione individuale di cui agli articoli 74 e seguenti di cui allo stesso decreto legislativo, nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.
7. In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali.
8. Nessun rapporto contrattuale, neppure di mero fatto, intercorre tra la stazione appaltante e il personale a qualunque titolo utilizzato dall'appaltatore.
9. In caso di accertata irregolarità da parte della stazione appaltante, l'appaltatore è obbligato a rimuoverla entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.
10. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante e i comuni associati da ogni responsabilità.
11. Al fine di salvaguardare il rapporto fiduciario instauratosi tra l'operatore e gli utenti nonché al fine di garantire la posizione lavorativa dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore subentrante, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, **è obbligato ad assumere prioritariamente il personale dipendente dell'appaltatore uscente e impiegato dallo stesso per lo svolgimento del servizio**, per il periodo di durata dell'appalto, purché ciò sia compatibile con la propria organizzazione di impresa.
12. L'appaltatore subentrante è obbligato ad applicare nei confronti di tali dipendenti condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL del settore di riferimento.
13. Fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi di categoria vigenti in materia di cambio di appalto e assorbimento del personale, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, come sostituito dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
14. La ditta aggiudicataria, entro il termine fissato dalla stazione appaltante e, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante la proposta di assunzione formulata al personale in servizio presso la ditta uscente

#### **Art. 12 – documento di valutazione del rischio (DVR) e misure in tema di sicurezza**

1. Entro il termine richiesto dalla stazione appaltante e, in ogni caso, laddove il contratto non sia ancora stato stipulato, prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 de d. lgs. 81 del 2008, alla stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell'esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. E' preciso obbligo dell'appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.
2. Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

3. La cooperativa aggiudicataria deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
4. La cooperativa aggiudicataria deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione la documentazione occorrente.
5. La cooperativa aggiudicataria adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante, provvede entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.
6. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08 sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale.
7. In conformità a quanto disposto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 18.03.2008, la stazione appaltante non ha redatto alcun documento unico di valutazione dei rischi, poiché non sono previsti rischi da interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza necessari per l'eliminazione di tali rischi.

#### **Art. 13 – Garanzia provvisoria**

1. Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto del servizio è fissato nella misura pari al 2% dell'importo presunto a base d'asta del servizio e secondo quanto previsto dall'art. 93 del codice.

#### **Art. 14 - Garanzia definitiva**

1. L'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione, con le modalità previste all'art. 93, commi 2 e 3, del codice e nella misura prevista dall'articolo 103, comma 1, del codice. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente le clausole di cui all'art. 103, comma 4, del Codice. Alla stessa si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice, per la garanzia provvisoria.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata dall'aggiudicatario in sede di offerta. In tal caso la stazione appaltante, fermo restando le verifiche di legge, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, in tutti i casi previsti nell'art. 103, comma 2, del Codice.
4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
5. L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. La cauzione è escussa totalmente quando il contratto è risolto. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.
7. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

#### **Art. 15 – Copertura assicurativa per danni**

1. Sia per le prestazioni svolte direttamente che per quelle subappaltate, l'appaltatore è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.
2. L'appaltatore per tutta la durata del contratto è obbligato a stipulare un contratto di polizza di responsabilità civile generale RCT ed RCO a copertura dei danni causati nell'esecuzione della propria attività professionale. La polizza deve avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro.
3. L'appaltatore risponde, in ogni caso, dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. Lo stesso è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.
4. Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore.
5. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante attestazione di pagamento della rata del premio prima della scadenza della rata stessa.

#### **Art. 16 – Cessione del contratto e subappalto**

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, l'appaltatore non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto relativa al servizio di che trattasi.
2. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima. Sono fatte salve le novazioni soggettive disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del codice.
3. E' ammesso il subappalto alle condizioni indicate nell'articolo 105 del Codice. ***Non e' ammesso il subappalto delle attività inerenti gli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.***
4. L'appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.
5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e b) del d.lgs. n. 50/2016.
6. L'appaltatore è obbligato a dar corso nei confronti dei subappaltatori e della stazione appaltante a tutti gli obblighi su di esso gravanti in forza dell'articolo 105 del codice e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia di subappalto.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni.

#### **Art. 17 – Cessione di crediti**

1. Tutti i crediti vantati dall'appaltatore possono essere ceduti ai sensi della legge 52 del 1991 e dell'articolo 106, comma 13, del Codice.
2. Vigono riguardo ai crediti dell'appaltatore le disposizioni di cui all'articolo 9 del d. l. 185 del 2008, convertito nella legge 2 del 2009 e di cui ai decreti ministeriali del 25 giugno 2012, in tema di certificazione e compensazione dei crediti dell'appaltatore.

## **Art. 18 – Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari**

1. I pagamenti verranno corrisposti all'appaltatore mensilmente sulla base delle ore di servizio effettivamente svolte a cui si aggiunge la quota fissa mensile di € 100,00 per costi di gestione. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante acquisizione del DURC.
2. Qualora i pagamenti dei corrispettivi non intervengano entro il termine fissato dal comma precedente, l'appaltatore ha diritto al pagamento degli interessi maturati e calcolati in base alla vigente normativa di legge.
3. Su richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, a decorrere dal 31.03.2015, l'appaltatore è tenuto ad emettere verso l'Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, decorsi tre mesi dalla data di decorrenza dall'obbligo di fatturazione elettronica, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico. Il Codice unico per la fatturazione elettronica è **OPIU1R**
5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione "split payment", che ha modificato il Dpr n. 633/1972, in materia di IVA, l'appaltatore nella fattura è tenuto ad esporre l'IVA inserendo la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti- Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972". La Comunità montana, ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l'IVA direttamente all'erario.

## **Art. 19 – Aggiudicazione, decadenza e stipula del contratto**

1. L'aggiudicazione del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate agli articoli 32 e 33 del codice.
2. Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del codice in forma pubblica amministrativa e sottoscritto con firma digitale.
3. L'appaltatore decade dall'aggiudicazione se, prima della stipula del contratto, cessa di possedere anche uno dei requisiti indicati all'articolo 4 del presente capitolato. Esso decade altresì nel caso in cui vengano fornite sul suo conto informazioni in materia di "antimafia" che comportino la decadenza dall'aggiudicazione ed in caso di mancata presentazione delle polizze assicurative di cui all' art. 24 del presente capitolato.
4. In tutti i casi in cui l'aggiudicatario decade dall'aggiudicazione, è incamerata la cauzione provvisoria. Nel caso in cui sia stata già prestata la cauzione definitiva, la stazione appaltante incamera quest'ultima. In ogni caso grava sull'aggiudicatario l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della decadenza dall'aggiudicazione.
5. Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice il contratto comunque non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui al combinato disposto tra gli artt. 32, comma 5 e l'art. 33 comma 1 del Codice. Il termine dilatorio di cui sopra, non si applica se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del Codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

### **Art. 20 - Documenti del contratto**

1. Il presente capitolato, se non riprodotto fedelmente e integralmente nel testo del contratto, è allegato materialmente a quest'ultimo.
2. Il documento di valutazione del rischio, le polizze di garanzia ed il progetto tecnico presentato in sede di gara, fanno parte integrante del contratto, anche se non sono materialmente allegati alla stesso

### **Art. 21 - Spese contrattuali**

1. Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico della cooperativa aggiudicataria senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell'I.V.A. che, se dovuta, è a carico della stazione appaltante.
2. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai sensi del combinato disposto tra l'art. 73, comma 4, e 216, comma 11, del Codice, la cooperativa aggiudicataria del servizio è tenuta a rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale.

### **Art. 22 - Codice di comportamento**

1. La cooperativa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine, prima della stipula del contratto, la stazione appaltante trasmette all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore è tenuto a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
2. La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In tali casi, il Direttore dell'esecuzione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione contrattuale, ai sensi del successivo art. 35, comma 3, fatto salvo il risarcimento dei danni.

## **PARTE III – PATOLOGIA DEL CONTRATTO**

### **Art. 23 – Penali**

1. La stazione appaltante a tutela della qualità del servizio e delle norme contenute nel presente capitolato applicherà alla cooperativa aggiudicataria, a seguito di reclami o per iniziativa dell'ufficio comunale preposto, le seguenti penalità:
  - a) ritardo superiore ai 15 minuti nell'inizio mattutino del servizio: € 50,00 a volta
  - b) mancata presentazione dell'autista in servizio: € 150,00 a volta
  - c) ritardato intervento rispetto al termine fissato dal direttore dell'esecuzione relativo all'obbligo in caso di irregolarità esecutiva, di rimuovere la stessa dando luogo al ripristino: €50,00 per ogni giorno di ritardo;
  - d) raccolta prenotazioni in modo non conforme al servizio: € 100,00 per ogni giorno di raccolta errata
  - e) mancata consegna dei report mensili con i servizi effettuati: € 100,00 a volta
  - f) ritardato intervento rispetto al termine fissato dal direttore dell'esecuzione in relazione all'obbligo di attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, occupati nel servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. delle Cooperative sociali: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;

- g) ritardi nell'adempimento di prestazioni contrattuali diverse da quelle indicate alle lettere precedenti: €50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato dal direttore dell'esecuzione e/o dal rup, se organo diverso, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento.
2. In caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, gli importi delle penali di cui al comma precedente sono progressivamente incrementati del 10% per ogni successivo comportamento reiterato, utilizzando come base di calcolo la misura della penale rispettivamente indicata al comma precedente
  3. L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito (notificata con raccomandata o tramite posta certificata) dalla stazione appaltante e dalla valutazione di eventuali controdeduzioni della cooperativa appaltatrice a quanto contestato. In particolare, le controdeduzioni dovranno pervenire all'ente appaltante entro 7 gg. Lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, senza che la ditta appaltatrice abbia presentato le proprie controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all'applicazione della penalità con apposito provvedimento.
  4. L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi precedenti. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento degli importi maturati. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.
  5. In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti e fatta salva l'applicazione della penale. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma 3.
  6. L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante.
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore o al cottimista, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

#### **Art. 24 - Clausola risolutiva espressa**

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio
- b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso comportamento tra quelli previsti tra le penali del presente capitolato;
- c) interruzione del servizio per non meno di cinque giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
- d) frode dell'appaltatore;
- e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal

- documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;
- f) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
  - g) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante;
  - h) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/16;
  - i) cessione anche parziale del contratto;
  - j) fallimento dell'appaltatore, salvo i casi previsti nei commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi;
  - k) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio;
  - l) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (art. 108, comma 2, del Codice);
  - m) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice (art. 108, comma 2, del Codice).
  - n) mancato adempimento prima dell'avvio del servizio dell'obbligo contrattuale di cui all'art. 11, comma 5, del presente capitolato (clausola sociale).
2. Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

#### **Art. 25 - Risoluzione del contratto**

1. Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui al precedente articolo 33, la stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 108, comma 3, del Codice.
2. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 1, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui al precedente articolo
3. Ai sensi del precedente inerente il codice di comportamento, il contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 per i dipendenti pubblici, da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori.
4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108, commi da 5 a 9, del codice.
6. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
7. Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all'appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.

8. Su richiesta dell'appaltatore, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo a ciascun lotto. Grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla stazione appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti dell'appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:
- consenso alla proposta di risoluzione;
  - applicazione della revisione prezzi, in tal caso, spetta comunque all'appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione.
9. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

#### **Art. 26 - Effetti della risoluzione del contratto**

1. Ogni qual volta il contratto sia risolto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante.
2. E' comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulato con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulato con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

#### **Art. 27 – Eccezione di inadempimento**

In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto d'appalto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 3 del presente capitolato. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

#### **Art. 28 – Novazione soggettiva – recesso**

1. All'infuori di quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d.2) del codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
2. La stazione appaltante può recedere dal contratto:
  - a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
  - b) laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
3. L'ente può altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1 comma 13, del Decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, qualora la Consip stipuli una convenzione per l'acquisto del servizio in oggetto che preveda prezzi inferiori a quelli previsti nel contratto d'appalto per il servizio di che trattasi stipulato con l'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante può recedere dal contratto, pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, con un preavviso di 15 giorni qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri della convenzione Consip.
4. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.

5. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere nonché alla corresponsione del valore dei materiali e dell'utile relativo alla parte del servizio ancora da eseguire. Tale ammontare deve essere stimato secondo le modalità indicate nell'art. 109 commi da 1 a 6 del Codice, e, in ogni caso, non può eccedere quello il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
6. All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

#### **Art. 29- Esecuzione d'ufficio**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli delle penali e del recesso, in caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

### **PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 30 – Osservanza di leggi e regolamenti**

1. La cooperativa aggiudicataria è soggetta alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di servizi pubblici per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.
2. La cooperativa aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
  - L.R. 3/2008 "governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario" e successive modifiche ed integrazioni;
  - L. n. 381/91 "disciplina delle cooperative sociali"
  - a tutte le normative e i regolamenti, nazionali e regionali, che dovessero intervenire nella materia oggetto del presente capitolato, tempo per tempo;
  - al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016;
  - al Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, DPR 207/2010, nelle parti ancora in vigore per il periodo transitorio;
  - dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
  - alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti
  - DGR X/7763 DEL 17.01.2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocinii"

#### **Art. 31 - Tutela dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente della stazione appaltante coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

**Art. 32 – Controversie - Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Varese

## COMUNE DI TRADATE

**DISCIPLINARE COMPLEMENTARE AL CAPITOLATO DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 ATTRAVERSO IL TRASPORTO SEMPLICE PER ANZIANI O DISABILI PERIODO DAL 01 MARZO 2020 AL 28 FEBBRAIO 2022 CON OPZIONE DI RIPETIZIONE**

**CIG 8206795D77**

### **1. PREMESSE**

**1.1** La Giunta Comunale con delibera n. 8 / 2020 ha approvato il capitolato di appalto per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 attraverso il trasporto semplice per anziani o disabili.

Con determina a contrarre n. XX del 12.02.2020, questa Amministrazione ha pertanto disposto di indire la procedura di gara in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito "Codice").

La procedura verrà gestita dal Comune mediante la piattaforma SINTEL della Regione Lombardia. Di conseguenza, gli operatori economici interessati, dovranno essere registrati a tale piattaforma (la registrazione è gratuita) accedendovi dal sito web <http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>.

**1.2** L'Amministrazione Aggiudicatrice è il Comune di Tradate, Piazza Mazzini n. 6, (21049) Tradate (VA) Tel.: 0331/826836

FAX: 0331/826886

e-mail: [s.sociali@comune.tradate.va.it](mailto:s.sociali@comune.tradate.va.it)

PEC: [comune.tradate@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.tradate@pec.regione.lombardia.it)

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è la dott.ssa Maria Antonietta Luciani

### **2. OGGETTO DELL'APPALTO E VALORE DELL'AFFIDAMENTO**

**2.1** Il presente appalto ha per oggetto le l'attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/1991 mediante lo svolgimento del servizio di trasporto di persone anziane o disabili

Per il dettaglio delle prestazioni oggetto del servizio, nonché delle modalità di organizzazione dello stesso, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

**2.2** L'importo a base d'asta (comprensivo di oneri per la sicurezza) è pari a: **€ 19,50 all'ora** (IVA esclusa) – Non sono ammesse offerte in aumento. Il valore presunto dell'affidamento per n.24 mesi è di € 54.528,00

### **3. DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è fissata in 24 mesi a decorrere dal **01.03.2020 e fino al 28.02.2022, è prevista l'opzione di ripetizione**

#### 4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

**4.1** Possono partecipare alla procedura concorsuale e in caso di aggiudicazione, gestire il servizio in forma singola o associata tra loro, **tutte le cooperative sociali di tipo B di cui al combinato disposto tra l'art. 3, comma 1, lettera p), l'art. 112 e 143 del Codice stabilite in uno Stato dell'Unione Europea**, i cui statuti, atti costitutivi o oggetti sociali prevedano lo svolgimento di attività coerente con il servizio cui il presente capitolato è riferito.

Le cooperative possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**4.2 È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

**4.3** Nel caso di partecipazione da parte di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, le stesse devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. *Determinazione rp n. 3 del 23 aprile 2013*).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. *Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013*).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

**5.1** Gli operatori economici interessati, per poter essere ammessi alla selezione, dovranno dichiarare:

- (i) di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- (ii) di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, ove applicabile;
- (iii) di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013.
- (iiii) di essere una cooperativa sociale di tipo B

**5.2** In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico interessato.

## 6. REQUISITI DI IDONEITA', CAPACITÀ PROFESSIONALE, TECNICA ED ECONOMICA. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE

**6.1** I requisiti di idoneità e di capacità professionale, tecnica ed economica per l'ammissione alla procedura di gara, anche in applicazione dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti:

- (i) requisiti di idoneità professionale:  
iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.
- (ii) requisiti di capacità tecnica:  
aver gestito, in proprio o per conto di terzi negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018), a favore di soggetti pubblici o privati, senza che il contratto sia stato risolto o che il committente abbia esercitato il recesso, per cause addebitabili all'esecutore del servizio, **servizi di trasporto per anziani o disabili per un valore complessivo di € 54.000,00 (IVA esclusa)**. Se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative fatture.
- (iii) requisiti di capacità economico-finanziaria:  
dichiarazioni indirizzate all'Amministrazione Comunale di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati attestanti *"la capacità economico-finanziaria dell'impresa ad assumere impegni dell'entità del corrispettivo presunto per i servizi oggetto della gara"*, conformemente all'Allegato XVII del D. Lgs. n. 50/2016. Si precisa che non saranno ritenute valide dichiarazioni bancarie che semplicemente diano conto che l'operatore economico intrattiene con un istituto bancario regolari e stabili rapporti. Nel caso in cui non fosse possibile la presentazione di tali dichiarazioni per ragioni oggettive, da esplicitare in sede di domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico, quest'ultimo potrà comprovare il possesso della capacità

economico-finanziaria secondo una delle modalità indicate dall'art. 83 e Allegato XVII-Parte I, del D. Lgs. n. 50/2016.

**6.2** In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o aggregazioni di imprese di rete o GEIE:

- a. il requisito di cui al precedente punto 6.1(i)(a) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE o aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

## **7. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà alla luce della documentazione fornita dal concorrente in sede di gara. La Stazione Appaltante potrà chiedere in qualsiasi momento alle competenti Amministrazioni la documentazione necessaria a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

## **8. AVVALIMENTO**

È ammesso l'istituto dell'avvalimento. In tal caso, per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la documentazione e le dichiarazioni previste dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. Si applicano i limiti all'utilizzo di tale istituti previsti da detta norma.

## **9. SUBAPPALTO**

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. **Non è ammesso il subappalto delle attività inerenti gli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.**

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

**10.1** L'offerta, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere corredata da una **garanzia provvisoria pari al 2%**.

**10.2** Si applicano le riduzioni del valore della garanzia provvisoria disciplinate dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. In tali casi, il concorrente è tenuto a dichiarare in sede di domanda di partecipazione il possesso dei titoli per beneficiare delle relative riduzioni, nonché a documentarne il possesso.

**10.3** La garanzia provvisoria può essere costituita in contanti (fermi i limiti di legge sull'uso dei contanti), con bonifico, in assegni circolari, titoli del debito pubblico garantiti dallo stato o sotto forma di cauzione o di fideiussione. Nel caso di fideiussione, quest'ultima, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Nel caso in cui si intenda adempiere alla presentazione della garanzia in discorso in contanti, bonifico, titoli del debito pubblico o assegni circolari, vengono di seguito indicate le coordinate della Tesoreria della Stazione Appaltante: **Banca Unicredit, C/C n. intestato a Comune di Tradate, IBAN IT35W0200850581000101199219.**

**10.4** In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, la garanzia provvisoria deve essere riferibile (o intestata nel caso di fideiussione o polizza fideiussoria) a tutti i componenti del raggruppamento o del consorzio, anche costituendo.

**10.5** La fideiussione, in originale o copia autentica, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

**10.6** Unitamente alla garanzia provvisoria, qualunque sia la forma prescelta dall'operatore economico partecipante, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, contenente **l'impegno a rilasciare a richiesta del concorrente, in caso di aggiudicazione, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.** Tale previsione non si applica, in virtù dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, alle micro, piccole e medie imprese o ai raggruppamenti e consorzi ordinari costituiti solo da micro, piccole e medie imprese.

**10.7** Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/impreses\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D. Lgs. n. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. GARANZIA DEFINITIVA**

**11.1** L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. L'importo della garanzia definitiva può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, sussistendone i presupposti ivi previsti.

**11.2** La garanzia definitiva è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

**11.3** La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'appaltatore avrà l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

**11.4** Si applica l'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **12. COPERTURA ASSICURATIVA**

L'operatore economico aggiudicatario potrà comprovare il possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'esecuzione del servizio secondo quanto richiesto dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

## **13. VALIDITÀ DELLE OFFERTE**

**13.1** Gli operatori economici interessati sono vincolati a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, indicato al successivo punto 15.

**13.2** La Stazione Appaltante informa fin da ora che, qualora la procedura di gara dovesse avere durata superiore, per qualsivoglia ragione, al termine di 180 giorni anzidetto, sarà richiesto agli operatori economici di confermare la validità e vincolatività delle proprie offerte per un periodo supplementare. In tal caso, l'operatore economico sarà altresì tenuto ad aggiornare la durata della garanzia provvisoria di cui al precedente punto 11, per analogo periodo di tempo.

## **14. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

**14.1** L'offerta, **pena l'esclusione**, dovrà pervenire entro il termine perentorio del **giorno 27.02.2020 ore 9.00**. La procedura di gara verrà gestita per il tramite della Piattaforma telematica SINTEL di ARCA e quindi l'offerta dovrà essere composta, oltre che sulla base delle indicazioni di seguito indicate, anche dalle istruzioni di utilizzo di tale piattaforma rinvenibili gratuitamente sul sito web <http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>.

**14.2** Si ricorda che faranno fede esclusivamente l'ora e la data di recapito dell'offerta indicati dalla Piattaforma SINTEL.

**14.3** Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. .

**14.4** L'offerta dovrà essere composta come segue di che trattasi dovrà contenere al suo interno tre buste, riportanti all'esterno l'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, così denominate:

- (i) Busta Amministrativa;
- (ii) Busta Tecnica;
- (iii) Busta Economica.

## 15. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella "Busta Amministrativa", da caricare sulla Piattaforma SINTEL, dovrà essere composta dalla documentazione di seguito indicata.

**(i) domanda di partecipazione con allegato DGUE ed modello integrativo al DGUE** alla gara in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, e redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato *sub* **MODULO 1** al presente disciplinare di gara. L'utilizzo di tale modello non è vincolante per gli operatori economici. Nel caso di non utilizzo di detto modello, la domanda di partecipazione dovrà comunque contenere tutte le informazioni e dichiarazioni che siano previste, a pena di esclusione, dal D. Lgs. n. 50/2016, compreso l'art. 80, e da altre disposizioni di legge vigenti, per la partecipazione alla gara e consentano di identificare la provenienza dell'offerta. A tal fine, sarà accettato, a norma dell'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, anche il Documento di Gara Unico Europeo, integrato con le dichiarazioni che seguono.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà, **a pena di esclusione, altresì dichiarare**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- (a) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-*bis*, comma 14, della Legge n. 383/2001 oppure di essersi avvalso di piani 1-*bis*, comma 14, della Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine di presentazione delle offerte;
- (b) di non trovarsi in una delle situazioni di conflitto di cui all'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
- (c) che non ricorrono situazioni che possano alterare la concorrenza ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. n. 50/2016;
- (d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-*ter* del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
- (e) di possedere requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale tali da consentire la partecipazione alla presente procedura di gara, alla luce di quanto previsto dal punto 6 che precede;
- (f) di voler ricorrere, se del caso, all'avvalimento, allegando tutta la documentazione prevista dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016;
- (g) di voler ricorrere, se del caso, al subappalto;
- (h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara e nello schema di contratto;
- (i) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
- (j) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- (k) di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione messa a disposizione dalla Stazione Appaltante;
- (l) di aver svolto il sopralluogo, come da attestazione rilasciata dalla Stazione Appaltante;
- (m) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

Si precisa che la domanda di partecipazione, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituenti, dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

**(ii)** In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**, i concorrenti dovranno presentare **copia autenticata dell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo** da cui risulti il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un operatore economico qualificato come mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto

proprio e dei mandanti. Nel caso di consorzio ordinario, dovrà essere **prodotta copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio**.

**(iii)** Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti costituenti, **apposita dichiarazione, redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente disciplinare di gara sub MODULO 2**, che contenga l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo, il rispetto della disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. Si precisa che tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese costituenti.

**(iv)** **eventuale procura**, in originale o copia autentica, nel caso in cui la presentazione dell'offerta avvenga da parte di procuratori;

**(v)** **garanzia provvisoria**, ai sensi del punto 10 e impegno alla presentazione della garanzia definitiva;

**(vi)** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

**(vii)** **eventuale documentazione**, conforme a quanto previsto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, relativa al ricorso all'avvalimento da parte del concorrente;

**(viii)** **dichiarazioni** indirizzate all'Amministrazione Comunale di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati attestanti *"la capacità economico-finanziaria dell'impresa ad assumere impegni dell'entità del corrispettivo presunto per i servizi oggetto della gara"*, conformemente all'Allegato XVII del D. Lgs. n. 50/2016.

**Si ricorda che tutti i documenti dovranno essere in formato .pdf e sottoscritti dal legale rappresentante o da soggetto avente i poteri di sottoscrizione per l'operatore economico con firma digitale. In caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta la relativa procura.**

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA**

**16.1** Nella "Busta Tecnica", da caricare secondo le dovranno essere inseriti i documenti relativi all'offerta tecnica. L'offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà contenere gli elementi indicati al successivo punto 20.1. **Si ricorda tutti i documenti componenti l'offerta tecnica dovranno essere in formato .pdf e sottoscritti dal legale rappresentante o da soggetto avente i poteri di sottoscrizione per l'operatore economico con firma digitale. In caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta la relativa procura.**

**16.2** Ai fini della valutazione dei criteri della tabella di seguito indicata di cui al successivo punto i concorrenti dovranno presentare la parte tecnico-progettuale dell'offerta con le modalità indicate nel presente disciplinare e articolata in singoli elaborati di dettaglio per ognuna delle voci e sottovoci indicate nella tabella sopra riportata. E' opportuno che i concorrenti, nella stesura dei vari elaborati, dimostrino di avere capacità di sintesi. La relazione tecnica non dovrà superare le **10 facciate, formato A4, interlinea 1,5 carattere times new roman**

**17.3** Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d'impresa costituenti, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d'impresa, con le modalità sopra indicate al punto 17.1.

**17.4** A norma dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 nel comporre la propria offerta tecnica i concorrenti dovranno includere nella presente Busta B apposita dichiarazione contenente:

**(i)** le parti specifiche dell'offerta che sono espressione di segreti tecnici e commerciali e, per questo, da considerare sottratte all'accesso agli atti;

**(ii)** le ragioni da cui emerge che le parti dell'offerta tecnica individuate a norma del punto 17.4 **(i)** che precede, sarebbero espressione di segreti tecnici e commerciali.

## 17. CONTENUTO DELLA “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”

**17.1** Nella “Busta Economica” deve essere inserita l’offerta economica dalla quale risulti il **prezzo offerto** (arrotondato alla seconda cifra decimale) in cifre ed in lettere inferiore all’**importo posto a base di gara**. In caso di discordanza prevale l’importo espresso in lettere. **Non sono ammesse offerte in pareggio o in aumento.**

**17.2** Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, **nell’offerta economica è obbligatorio indicare il valore degli oneri della sicurezza aziendali e il valore del costo della manodopera sostenuti da ciascun operatore economico.**

**17.3** L’offerta economica dovrà essere predisposta utilizzando il modello allegato sub MODULO 3 al presente disciplinare di gara.

## 18. FIRMA DIGITALE DELL’OFFERTE E INVIO DELLA STESSA

**18.1** Ultimate le operazioni di cui ai punti che precedono, ciascun concorrente dovrà procedere alla firma digitale della propria offerta e all’invio della stessa, secondo le modalità indicate al punto 4.4 e al punto 4.5 del “Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per Operatori Economici PARTECIPAZIONE ALLE GARE”.

**18.2** Si ricorda che, una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte, l’offerta non potrà essere ritirata o sostituita con altra; quest’ultima, in ogni caso, non sarà presa in considerazione.

## 19. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

**19.1** L’aggiudicazione sarà effettuata mediante l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

Gli elementi in base ai quali verrà valutata l’offerta sono i seguenti:

- Qualità del servizio max. punti 80
- Prezzo del servizio max. punti 20

### **A - QUALITA’ DEL SERVIZIO (offerta punti massimi 80)**

La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta “B-Offerta tecnico-organizzativa”, procederà alla assegnazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, di cui al presente articolo, relativi ai criteri e sub-criteri di seguito indicati.

<b>criteri e sub criteri di valutazione</b>	<b>punteggi massimi</b>	<b>Parziali</b>
Il progetto dovrà definire le azioni che si intendono mettere in atto dopo un’attenta valutazione delle condizioni ambientali, sociali ed economiche del territorio; il progetto dovrà risultare compatibile con le condizioni espresse nel presente appalto		
<b>A. presa in carico dell’utenza e definizione del progetto di inserimento lavorativo</b>	15	
A1 modalità di elaborazione dei progetti individuali		5
A2 attività garantite per la buona riuscita dell’inserimento lavorativo		5
A3 operatori coinvolti		5
<b>B. inserimenti lavorativi di persone svantaggiate ai sensi della L.381/91</b>	10	
B1 numero di persone inserite e importo di indennità garantita		10
<b>C. azioni volte a reperire postazioni lavorative al di fuori del presente appalto del personale svantaggiato che ha effettuato</b>	10	

<b>l'inserimento lavorativo</b>		
C1 azioni finalizzate a garantire l'inserimento lavorativo delle persone di cui all'art.4 della L.381/91 in impieghi diverse da quelle previste dal presente appalto		10
<b>D servizi di trasporto di persone anziani o disabili</b>	20	
D1 modalità organizzative del servizio con particolare attenzione alle prestazioni offerte alle persone anziane		10
D2. Gestione delle emergenze		10
<b>E attività amministrative</b>	10	
E1 gestione delle attività amministrative		10
<b>F rapporto con i servizi sociali</b>	10	
F1 modalità di lavoro per favorire le comunicazioni con i servizi sociali		10
<b>G migliorie</b>	5	
G1 migliorie eventualmente offerte sull'organizzazione generale del servizio o servizi complementari		5
<b>Punteggio complessivo</b>	<b>80</b>	

#### ELEMENTI ESPLICATIVI DEI PUNTI

**Il punteggio relativo alla qualità è attribuito in base agli elementi di valutazione indicati nella tabella. In merito ad ognuno di tali elementi si forniscono di seguito ulteriori linee guida circa il contenuto della relazione tecnica che dovrà essere elaborata dal concorrente e presentata in sede di gara:**

##### A. presa in carico dell'utenza e definizione del progetto di inserimento lavorativo

La relazione dovrà indicare i contenuti che la ditta intende valutare nella elaborazione del progetto individualizzato per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, i tempi per la sua elaborazione, per il monitoraggio e la verifica della buona riuscita.

Le figure professionali che dovranno elaborare e verificare l'andamento del progetto con particolare attenzione alla collaborazione con l'ente inviate delle persone in condizione di svantaggio.

##### B. inserimenti lavorativi di persone svantaggiate ai sensi della L.381/91

Il progetto dovrà prevedere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, segnalate dall'ufficio servizi sociali del Comune di Tradate, che l'offerente si impegna ad inserire nelle proprie attività non necessariamente previste dal presente capitolato. Il punteggio sarà calcolato in base alla durata, all'orario e all'ammontare dell'indennità che dovrà essere pagata dalla cooperativa al lavoratore:

- numero di persone di cui all'art. 4 della L.381/91, segnalate dai servizi sociali, da inserire in proprie attività e con indennità a carico della cooperativa: punti 1 per ogni persona inserita per minimo 4 mesi. La cooperativa dovrà indicare il numero di persone e la durata dell'inserimento lavorativo. **Massimo punti attribuibili n.6**
- importo indennità mensile di tirocinio, a carico della cooperativa: punti 1 per importi inferiori a € 200,00 netti al mese per il lavoratore, punti 2 per importi compresi tra € 200,01 ed € 300,00, punti 3 per importi compresi da 300,01 a € 450,00, punti, punti 4 per importi superiori ad € 450,01. **Massimo punti attribuibili n.4** Le indennità devono rispettare quanto previsto dalle norme di Regione Lombardia.

C.azioni volte a reperire postazioni lavorative al di fuori del presente appalto del personale svantaggiato che ha svolto l'inserimento lavorativo

C1 La relazione concernente questo parametro dovrà indicare quali possibilità di apprendimento vengono offerte al lavoratore svantaggiato, sia in relazione a nuove competenze professionali, che allo sviluppo di capacità che possano garantire l'inserimento in ambienti lavorativi all'infuori del presente appalto.

D. Servizi di trasporto per persone anziane e disabili

La relazione deve indicare le modalità con cui intende svolgere il servizio di trasporto sociale per anziani e disabili evidenziando quanto intende mettere in atto per aiutare le persone con difficoltà motorie. Dovranno essere indicate le modalità con cui la ditta intende affrontare le emergenze sia durante il servizio sia prima dell'inizio dello stesso.

E. attività di amministrative

La relazione dovrà indicare come la ditta intende organizzarsi per gestire l'eventuale servizio di prenotazioni e per l'attività di sintesi dei trasporti effettuati durante il mese.

F rapporto con i servizi sociali

La relazione dovrà indicare gli strumenti e le modalità che la cooperativa intende mettere in atto per agevolare lo scambio di informazioni

G miglorie

La relazione deve comprendere la descrizione delle miglorie con indicata la durata o la periodicità. Tali proposte devono essere coerenti con le finalità del servizio oggetto dell'appalto e devono essere svolte senza ulteriori oneri per la stazione appaltante.

**20.2** I punteggi parziali riportati nella tabella precedente relativi ai sub-criteri verranno moltiplicati per i seguenti coefficienti, per l'attribuzione del punteggio complessivo:

<b>Valore del coefficiente</b>	<b>Giudizio della Commissione</b>	
0	non valutabile	contenuti assenti
0,10	del tutto inadeguata	i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,20	inconsistente	indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente
0,30	gravemente insufficiente	contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti
0,40	insufficiente	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti

0,50	Scarsa	contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0,60	sufficiente	contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0,70	discreta	contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,80	Buona	contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,90	molto buona	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
1	ottima	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti

Il prodotto risultante dall'operazione di moltiplicazione sarà il punteggio attribuito all'Impresa per ciascun sotto - parametro.

Il giudizio della Commissione sarà espresso sulla base dei parametri e coefficienti sopraelencati; gli stessi sono specificati anche nel bando di gara, prima dell'esame dell'offerta, per poter giudicare con la massima trasparenza e precisione possibile le Imprese partecipanti alla gara.

**Soglia di sbarramento:** Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla fase successiva della gara (valutazione dell'offerta economica) solo le Imprese che avranno ottenuto il seguente punteggio minimo nell'offerta tecnica: 30 punti

**La relazione tecnica non dovrà superare le 10 facciate, formato A4, interlinea 1,5 carattere times new roman**

IL PUNTEGGIO QUALITA' di ciascuna Ditta idonea si ottiene sommando i punti ottenuti dalla stessa nei vari sub-criteri

**B - PREZZO D'AGGIUDICAZIONE punti massimi 20**

All'Impresa (tra quelle ammesse alla fase di valutazione dell'offerta economica) che avrà proposto il costo totale complessivo più basso verranno attribuiti **20 punti** ed alle altre Imprese punteggi inversamente proporzionali mediante la formula di Sintel: **AL PREZZO MINIMO**

$$PE = PE_{\max} \times \frac{P_{\min}}{P_o}$$

dove:

- $P_o$  = Prezzo offerto dal singolo concorrente;
- $PE_{\max}$  = Punteggio economico massimo assegnabile;
- $P_{\min}$  = Prezzo più basso offerto in gara.

**20.3** Il servizio verrà aggiudicato all'Impresa che, sommati i punteggi a lei attribuiti in sede di valutazione qualitativa e relativa al prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio globale più alto. L'importo complessivo risultante non potrà in ogni caso essere superiore all'importo a base d'asta previsto nel presente Capitolato.

Il prezzo offerto dalla ditta dovrà essere comprensivo di tutte le spese che la Ditta stessa dovrà sostenere per l'assunzione del servizio, ad eccezione dell'IVA e dovrà restare invariato per tutta la durata dell'appalto, salvo quanto previsto dal presente CSA – "Revisione dei prezzi".

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

**20.1** Le offerte presentate dai concorrenti saranno valutate da una Commissione costituita ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 da un numero pari a 3 componenti e nominata dalla Stazione appaltante tra soggetti interni all'ente dotati di competenza nella materia oggetto della presente procedura, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. I nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice, nonché i *curricula* dei Commissari, verranno resi pubblici attraverso pubblicazione sul sito web della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

## **21. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**

**21.1** Il RUP procederà, in seduta pubblica che si terrà in data **27 Febbraio 2020 alle ore 09.30 presso la sede del Comune** – ufficio servizi sociali, all'apertura dei plichi tempestivamente pervenuti, all'esame della documentazione contenuta nella "Busta Amministrativa" e all'ammissione concorrenti. Successivamente procederà all'apertura delle buste tecniche, al solo fine di accertare la conformità alla *lex specialis* di gara della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica di ciascun concorrente ammesso, restando esclusa ogni valutazione sul contenuto e ogni facoltà dei presenti di prendere visione del contenuto della suddetta documentazione. Le buste tecniche saranno consegnate alla commissione.

**21.2** È fatta salva la possibilità di sospendere e aggiornare la seduta di gara ad altra ora o ad un giorno successivo. Di ciò, sarà, se del caso, data comunicazione a tutti gli operatori economici che avranno presentato offerta.

**21.3** In una o più sedute riservate, la Commissione valuterà nel merito le offerte tecniche presentate dai soggetti ammessi e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui al presente disciplinare di gara.

**21.4** Successivamente **in data 27 Febbraio alle ore 14.30**, in seduta pubblica il RUP darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche dalla Commissione e procederà, unitamente alla Commissione, all'apertura delle "Buste Economiche", all'attribuzione dei punteggi secondo la formula prevista al punto 20.1 che precede e redigerà la graduatoria complessiva.

**21.5** Il RUP formulerà quindi la proposta di aggiudicazione, salva eventuale e preventiva verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 (che potrà essere svolta anche con il supporto della Commissione), ai fini dell'assunzione del provvedimento di aggiudicazione.

## **22. AGGIUDICAZIONE**

Si procederà ad aggiudicazione, a seguito della verifica degli accertamenti, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **23. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

**24.1** Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa, a porvi rimedio.

**24.2** In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

**24.4** In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

**24.5** Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

## **24. CHIARIMENTI**

**25.1** Potranno essere presentate richieste di chiarimenti almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

**25.2** Le risposte ai quesiti saranno pubblicate, in forma anonima, solo ed esclusivamente tramite la Piattaforma SINTEL entro il termine ultimo di sei giorni prima dalla data di presentazione delle offerte in conformità a quanto stabilito dall'art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

## **25. DOCUMENTAZIONE DI GARA**

La documentazione di gara è disponibile on-line al seguente indirizzo [www.comune.tradate.va.it](http://www.comune.tradate.va.it) e sulla Piattaforma SINTEL

## **26. CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia relativa alla presente procedura di gara è devoluta al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ex art. 119 e 120 cod. proc. amm..

## **27. ULTERIORI DISPOSIZIONI**

**27.1** Tutti i documenti presentati, **a pena di esclusione**, dovranno essere predisposti in conformità al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

**27.2** La Stazione Appaltante può richiedere, fatto salvo il principio della *par condicio*, chiarimenti ed integrazioni alle dichiarazioni presentate anche ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati con dichiarazioni sostitutive. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, si procederà, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, alla revoca degli atti eventualmente già adottati.

**27.3** Non sono ammesse offerte economiche in pareggio o rialzo rispetto alla base d'asta e offerte condizionate.

**27.4** Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia motivatamente ritenuta congrua ed adeguata.

**27.5** La Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso in cui l'offerta non soddisfi gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

**27.6** Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

**27.7** L'aggiudicatario sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010.

**27.8** La stipula del contratto avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

**27.9** Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, nei casi di cui al comma 1 di tale norma, la Stazione Appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

**27.10** Eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara nonché eventuali informazioni complementari inerenti la gara, oltre che sul sito della Stazione Appaltante, saranno oggetto di pubblicazione con le medesime formalità con cui è stato pubblicato il Bando di Gara.

\* \* \*

Si allegano:

Allegato 1            capitolato speciale d'appalto;  
MODULO 1:           modello domanda di partecipazione  
DGUE + modello integrativo  
MODULO 2:           modello di dichiarazione raggruppamenti costituenti;  
MODULO 3:           modello offerta economica.

\* \* \*

**Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003**  
**"Codice in materia di protezione dei dati personali"**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente della stazione appaltante coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

**Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il personale amministrativo dei servizi sociali del Comune di Tradate. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dei servizi sociali del Comune di Tradate.**

Tradate, 12.02.2020

IL RUP

Luciani Maria Antonietta



**Città di Tradate**  
(Provincia di Varese)

Determina N. 127 del 12/02/2020

### **SERVIZI SOCIALI**

Proposta n° 463/2020

**Oggetto:** DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 ATTRAVERSO IL TRASPORTO SEMPLICE PER ANZIANI O DISABILI. PERIODO DAL 01 MARZO 2020 AL 28 FEBBRAIO 2022 CON OPZIONE DI RIPETIZIONE CIG 8206795D77 .

#### **Visto di Regolarità contabile.**

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 20/02/2020

Sottoscritto dal Responsabile di Area  
(ELENA VALEGGIA)  
con firma digitale

*Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.*